

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3576

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PROVANTINI, DONAZZON, GRASSUCCI, CERRINA FERONI, ALASIA, CHERCHI, CARDINALE, GRADUATA, GUERRINI, OLIVI, DE GREGORIO, RICOTTI, GASPAROTTO, DANINI, LODI FAUSTINI FUSTINI, SANFILIPPO, FITTANTE, SASTRO, SERAFINI

Presentata il 13 marzo 1986

Istituzione del Fondo regionale per l'attuazione della legge quadro per l'artigianato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge per l'artigianato (n 443 dell'8 agosto 1985) apre una fase nuova per l'intervento a sostegno e per lo sviluppo della impresa artigiana

Con questa legge il Parlamento ha conferito, finalmente, alle regioni le competenze primarie in materia di artigianato, dando attuazione all'articolo 117 della Costituzione. Le regioni, all'inizio della quarta legislatura possono così predisporre tutti gli atti legislativi, programmatici, amministrativi, di intervento per l'artigianato

L'articolo 1 della legge n 443 sancisce che « spetta alle regioni, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, alla assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per le esportazioni » Ma per dare attuazione a questi compiti che il Parlamento ha fissato nella legge quadro, le regioni, naturalmente, debbono disporre di mezzi finanziari

La nostra proposta di legge, che raccomandiamo alla rapida discussione ed approvazione del Parlamento, prevede di creare un fondo di mille miliardi nel triennio, per finanziare gli interventi che le regioni disporranno in attuazione del-

l'articolo 1 della legge n. 443. Nello stesso tempo la nostra proposta prevede un meccanismo che incentiva l'impegno delle regioni a predisporre maggiori finanziamenti per l'artigianato, fissando un rapporto tra i programmi che si finanziano con questo fondo e l'intervento con i fondi del proprio bilancio regionale dovendosi rilevare che in molti casi i fondi regionali destinati all'artigianato sono scarsi. Con questa proposta di legge indichiamo meccanismi certi, tempi rapidi, parametri oggettivi, momenti di partecipazione democratica nella gestione della legge. Si può così ottenere un impegno non inferiore a due mila miliardi per l'artigianato, un complesso di leggi e di piani delle regioni, gestito dalle stesse e dal fondo nazionale che viene ripartito sulla base di parametri come quello del numero delle imprese iscritte all'albo, la popolazione, il tasso di disoccupazione. Prima che il CIPE decida, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si esprime il Consiglio nazionale dell'artigianato istituito proprio con la legge quadro per avere in quella sede un confronto tra Governo, regioni e rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani, nella definizione delle scelte dei piani da finanziare nell'interesse e per lo sviluppo dell'artigianato.

Onorevoli colleghi, il Parlamento approvando la legge quadro per l'artigianato ha dato, con ritardo, attuazione all'articolo 117 della Costituzione, dando le

competenze alle regioni, ma non ha voluto così « scaricare » sulle regioni l'impegno dello Stato. Un complesso di leggi in discussione in Parlamento sono fondamentali per l'artigianato, da quelle fiscali a quella della riforma previdenziale, da quelle relative alle riforme degli strumenti esistenti, come l'Artigiancassa, le CDC, alla creazione di nuovi strumenti per offrire servizi reali alle imprese artigiane (agenzia innovazione, ecc.).

Ma è essenziale che vi siano fondi dallo Stato per finanziare i piani delle regioni per l'artigianato, per un settore economico per il quale non può bastare solo il credito agevolato agli investimenti (Artigiancassa). Un comparto della economia con un milione e mezzo di imprese, destinato ad aumentare con la legge quadro, e con oltre quattro milioni di addetti.

I fondi dello Stato in questi anni sono andati prevalentemente, quando non esclusivamente, alla grande impresa e non alla piccola, all'artigianato, che invece costituisce il 97 per cento della impresa italiana e che è quella che ha dato risposta positiva alla grande questione della occupazione.

Questo « fondo » non è quindi un fondo di assistenza ma deve costituire uno dei canali fondamentali che in un nuovo rapporto Stato centrale, regioni, organizzazioni delle forze sociali, sul terreno della programmazione, contribuisce a dare risposta ai problemi dell'artigianato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per l'attuazione della legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985, n. 443, è istituito un « Fondo regionale per l'artigianato ».

2. Il Fondo è utilizzato per finanziare le spese previste da leggi e programmi presentati dalle regioni, che, in base alle finalità della legge 8 agosto 1985, n. 443, abbiano per obiettivo il sostegno e lo sviluppo dell'impresa artigiana.

ART. 2.

1. Il Fondo regionale per l'artigianato viene ripartito — entro il 30 giugno di ogni anno — dal CIPE, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato di cui all'articolo 11 della legge 8 agosto 1985, n. 443, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Le regioni per accedere al Fondo debbono presentare entro il 30 marzo di ogni anno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il programma degli interventi, il relativo piano finanziario e la certificazione necessaria ai fini di cui al comma 2 del successivo articolo 3.

ART. 3.

1. Il Fondo di cui all'articolo 1 è destinato al sostegno, alla qualificazione e allo sviluppo dell'artigianato e alla creazione di nuove imprese artigiane in base a quanto disposto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 non può superare in ciascun anno il 50 per cento delle somme effettivamente

impegnate nell'anno precedente da ciascuna regione per interventi in materia di artigianato finanziati con proprie risorse.

3. Ai fini del riparto tra le regioni del Fondo di cui all'articolo 1, il CIPE tiene conto anche della popolazione residente, del numero delle imprese artigiane iscritte all'albo e del tasso di disoccupazione riferiti ad ogni regione.

ART. 4.

1. L'ammontare del fondo regionale per l'artigianato è previsto in lire 200 miliardi per l'esercizio 1986, in lire 400 miliardi per il 1987 e il 1988. Per gli esercizi successivi si provvede con legge finanziaria.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 miliardi per l'esercizio finanziario 1986 e in lire 400 miliardi per gli esercizi 1987 e 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio biennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento iscritto alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale « Pro-roga fiscalizzazione dei contributi di malattia ».